

Il dissenso all'approvazione del falso bilancio

di Luigi Ferrajoli

Convegno di aggiornamento

Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più

Un tema di grande interesse riguarda la **responsabilità** del **Presidente del Consiglio di amministrazione** in caso di **fallimento** della società, con riferimento all'ipotesi di **falso in bilancio**, di cui all'[articolo 2621 cod. civ.](#)

Con la recente **sentenza n. 47900/2023**, la Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale, ha disposto l'annullamento, **con rinvio in ordine alla sentenza di condanna**, emessa nei confronti del prefato soggetto, con motivazione che, di seguito, si ripercorre nelle **parti salienti**.

Nelle argomentazioni poste a sostegno del ricorso per legittimità, la difesa dell'imputato aveva lamentato il difetto e la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza, nel caso concreto, **dell'elemento soggettivo**. Più specificamente, era stato sottolineato come, nella valutazione della posizione del predetto imputato, il Giudice di merito avesse omesso di considerare le iniziative assunte al fine di **impedire l'approvazione del bilancio** di riferimento, avvenuta **contro la sua volontà**, dopo che l'esperto da lui incaricato della verifica della situazione contabile **non aveva avuto accesso alla documentazione**.

In sostanza, il Presidente, senza esito, avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per **impedire** l'evento, ossia:

1. le **appostazioni non veritiere** riguardavano operazioni risalenti negli anni e **non imputabili** al proprio periodo di gestione e da lui **non immediatamente percepite** al momento della redazione del progetto di bilancio;
2. il progetto di bilancio dal medesimo predisposto con i propri collaboratori aveva evidenziato **ingenti perdite** e un crollo del fatturato, offrendo una immagine della società che, **in assenza** di un **progetto di ristrutturazione**, era **destinata al fallimento**;
3. in epoca anteriore alla approvazione del bilancio, aveva incaricato un consulente esterno per l'attestazione di un **piano di risanamento**;
4. al consulente **non era stata consegnata la documentazione** relativa ai costi sostenuti e capitalizzati;
5. in tale situazione, il Presidente aveva deciso di **non convocare l'assemblea** per

l'approvazione del bilancio;

6. malgrado ciò, il bilancio era stato approvato, in sua assenza, da una assemblea **illegittimamente** tenutasi, perché priva di formale convocazione;
7. dunque, **il bilancio era stato approvato contro la volontà dell'imputato.**

Impugnata la delibera di approvazione del bilancio, il Presidente era stato poi **estromesso** dalla gestione della società quando, nel corso dell'assemblea, tutti gli altri consiglieri rassegnavano le dimissioni, provocando la **decadenza dell'intero Consiglio.**

Ciò posto, il ricorrente aveva anche stigmatizzato **l'erroneo inquadramento dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta societaria** che la Corte di Appello ricostruirebbe come **dolo eventuale** riferito al dissesto, senza tenere conto del **dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico** (pacificamente assente da parte dell'imputato) **richiesto dal reato presupposto di falso in bilancio**, secondo la norma incriminatrice all'epoca vigente.

La Suprema Corte, pur ritenendo **infondate** le censure che, pur trattando dell'elemento soggettivo, evocano surrettiziamente **l'insussistenza e/o l'interruzione del nesso di causalità** tra condotta e dissesto, ha considerato **fondato** il ricorso nella parte in cui si lamenta la **mancanza dell'elemento soggettivo** della bancarotta societaria.

Ad avviso del Giudice di legittimità, infatti, la Corte di appello si era riportata ad una errata ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, di cui all'[articolo 223, comma 2, n. 1, L. F.](#), focalizzando la propria attenzione solo sulla **copertura soggettiva dell'evento del reato**, così dimenticando che, **anche il reato presupposto di falso in bilancio** deve essere **integrato nelle sue componenti soggettive.**

Nel reato di **bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio**, l'elemento soggettivo presenta una **struttura complessa** comprendendo, oltre alla consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, il **dolo generico** (la rappresentazione del mendacio), il **dolo specifico** (profitto ingiusto) ed il **dolo intenzionale** di inganno dei destinatari. Inoltre, il pregiudizio interessato dal dolo del reato fallimentare *"non sempre coincide con la volontà di danno supposto dalla norma penal/societaria, sicché non necessariamente la dimostrazione del dolo specifico del reato societario esaurisce l'onere probatorio sul momento soggettivo della bancarotta di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1"*.

Tale errore di impostazione si è tradotto in **vuoto motivazionale**, dato che il giudice di merito ha del tutto **pretermesso** di esaminare il **profilo soggettivo nella sua struttura complessa.**

Per tale ragione la Suprema Corte ha disposto un annullamento con rinvio.